



NORMATIVA

a) Anche se il regolamento per l'uso dei pascoli comunali di Pragelato prevede che la stagione pascoliva abbia inizio il 01/06 e termini il 30/09, per le aree pascolive all'interno del Parco Val Troncea si prevede come calendario tipo di pascolamento il seguente:

-Alpe Troncea : - *vacche*: dal 20 giugno al 30 settembre / *manze* dal 15 giugno al 30 settembre

-Alpe Meis-Lendiniera : - *vacche*: dal 30 giugno al 30 settembre / *manze* dal 20 giugno al 30 settembre.

E' facoltà dell'Ente Parco poter anticipare o posticipare l'inizio della stagione pascoliva qualora, in seguito ad un andamento climatico stagionale favorevole o sfavorevole alla crescita dell'erba ed a sopralluoghi eseguiti da Tecnici incaricati dall'Ente Parco o dal Comune, le condizioni della cotica erbosa non si rilevassero ottimali al pascolamento (altezza dell'erba ridotta, umidità eccessiva del terreno).

-b) Le attività pastorali sono ammesse solo nelle aree ad esse destinate.

-c) E' fatto divieto di superare il numero di capi da monticare pari a 200 U.B.A. per il comprensorio pascolivo di Troncea (suddiviso in 60 U.B.A. per l'alpe Seytes ed in 140 U.B.A. per l'alpe Troncea) ed a 135 U.B.A. per il comprensorio pascolivo Meis-Lendiniera.

-d) E' fatto divieto di introdurre bestiame non vaccinato a norma di legge.

-e) I cani, se necessari per il pascolamento o per la custodia, potranno essere condotti in malga solo se vaccinati e tatuati secondo le disposizioni di legge; i cani non impegnati nell'attività di custodia del bestiame non potranno vagare liberamente sul territorio.



-f) E' fatto divieto di introdurre bovini, ovini e caprini nell'area individuata nella Carta degli obiettivi naturalistici e selvicolturali, degli interventi e delle destinazioni quale "Area di particolare pregio naturalistico" sul versante orografico sinistro.

g) Dovrà essere vietato mediante posizionamento di una recinzione il pascolo nel popolamento arboreo denominato Il Boc Pirol (risorgiva di Fontana Fredda) in cui è marcata la rinnovazione di pino cembro.

h) Dovrà essere impedito l'ingresso nel rimboschimento di pino uncinato ubicato sul confine nord-occidentale del parco, a valle di Bric del Cucuc fino a quando sussiste il vincolo.

i) Dovrà essere vietato il pernottamento prolungato degli animali su zone ristrette per un periodo più lungo rispetto alle capacità foraggere dell'area.

l) Il pascolamento delle vacche dovrà essere condotto mediante la metodologie di pascolo turnato, evitando la dispersione degli animali su aree troppo estese rispetto al calendario di pascolamento.

m) Il concessionario di ogni singolo alpeggio è tenuto ad eseguire tutti i necessari interventi di conservazione della cotica tra i quali soprattutto l'estirpazione delle radici della flora infestante ed il ripristino dei danni da cinghiale.

n) Ogni comprensorio pascolivo sarà diviso in settori di pascolamento, da utilizzare a turno ed aventi una estensione tale da consentire un facile passaggio del bestiame da un settore di pascolo al successivo; il bestiame dovrà essere custodito.



o) Il pascolo dovrà essere evitato nelle zone a forte pendio durante i giorni di pioggia e subito dopo; inoltre il bestiame non dovrà stazionare nei punti in cui la cotica erbosa presenta già segni di danneggiamento.

p) I conduttori dei terreni oggetto di pascolamento dovranno mantenere in buono stato d'uso i fabbricati, garantendo la pulizia e la cura delle aree adiacenti, i punti di abbeverata e tutte le altre strutture di alpeggio.

q) Le concimaie dovranno essere tenute in perfetta efficienza, lo stallatico dovrà essere rimosso e disperso nel pascolo al termine della stagione di monticazione. In caso di assenza di concimaia, il concessionario della malga dovrà realizzare un fosso o comunque un luogo idoneo in cui depositare il letame. I liquami, se non contenuti nelle concimaie, dovranno essere dispersi mediante canalette o altro strumento nel pascolo, con l'avvertenza di alternare le aree da trattare.

r) In caso di trasporto in malga di suini, essi dovranno essere nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte, dovranno essere ricoverati a parte e sempre isolati dal bestiame bovino.

s) Il conduttore o il proprietario dell'alpeggio non dovrà accettare animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione e dovrà attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria; i certificati di sanità e vaccinazione del bestiame dovranno essere tenuti in malga a disposizione di eventuali controlli da parte dell'autorità veterinaria o di altro personale di vigilanza preposto al controllo; il conduttore dell'alpe dovrà eseguire la periodica disinfezione e cura della stalla e curare l'igiene dei locali per la lavorazione del latte.

t) Eventuali rifiuti solidi della malga dovranno essere depositati nei luoghi deputati al conferimento.